

IL DANNO E IL PERICOLO DI DANNO NELLA PROCEDURA DI ESTINZIONE DEI REATI AMBIENTALI

ing. Franco Sturzi
ARPA FVG – Direttore tecnico scientifico

Considerazioni emerse dall'esame delle procedure estintive attuate in Friuli Venezia Giulia dall'entrata in vigore della norma e dal confronto con il Gruppo di lavoro del SNPA "GdL III/03 Ecoreati"

DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 60/15 AD OGGI SONO STATE SVOLTE 129 ISTRUTTORIE

ANNO	N. ISTRUTTORIE
2015	8
2016	30
2017	46
2018	45

LE PROCURE INTERESSATE

Trieste 11%

Udine 40%

Pordenone 33%

Gorizia 6%

GLI UPG CHE HANNO ADOTTATO I PROVVEDIMENTI

- Corpo forestale (Regione FVG): 41%
- Polizie comunali (Comuni e UTI): 30%
- NOE: 11%
- Aziende per i Servizi Sanitari: 7%
- ARPA: 7%
- Altre amministrazioni: 4%

VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEL DANNO O PERICOLO DI DANNO

- assenza del danno o pericolo di danno: **100%**
- casi per i quali è stato necessario approfondire la valutazione (UPG, ARPA, A.G., Autorità amministrativa): **0%**

IRREGOLARITÀ OGGETTO DI PROCEDIMENTO PRESCRITTIVO

- Deposito irregolare di rifiuti: 28%
- Abbandono rifiuti: 18%
- Gestione illecita di rifiuti e terre e rocce da scavo: 8%
- Superamento dei limiti scarico reflui: 5%
- Superamento dei limiti emissioni in atmosfera: 5%
- Autorizzazione scaduta: 3%
- Attività non autorizzata emissioni in atmosfera: 12%
- Attività non autorizzata scarico acque reflue: 4%
- Attività non autorizzata gestione rifiuti: 16%
- Sversamenti di idrocarburi su suolo: 1%

CASO: ABBANDONO RIFIUTI LIQUIDI

€ 2.600 a 26.000, per l'abbandono di rifiuti non pericolosi, allo stato liquido, costituiti da reflui fognari di origine industriale - industria alimentare, fuoriusciti da rete consorziale e riversatisi su terreno, invadendo un appezzamento agricolo destinato a seminativo per una superficie di mq 5.850, la cui responsabilità è stata ravvisata a carico dei sigg.

CASO: ABBANDONO RIFIUTI

rifiuti trasportati e abbandonati illecitamente nel medesimo sito il giorno 25/07/2018 e, successivamente in data 28/07/2018 consistono in complessivi n. 25 sacchi di plastica neri contenenti involucri di carta e di plastica, cartongesso e polistirolo, riconducibili ad attività edili e in n. 2 contenitori di plastica. I rifiuti sono stati rimossi dall'area del ritrovamento e posti sotto sequestro ai sensi art. 354 c.p.p. con affidamento in

CASO: TERRE E ROCCE DA SCAVO

considerato che gli accertamenti della Polizia giudiziaria hanno riguardato l'ipotesi di reato per la violazione all'art 256 commi 1 e 2 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte Quarta – reato di “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” deposito incontrollato rifiuti speciali ex art. 184 comma 3° lett b) - terre e rocce derivanti da attività di scavo, in violazione del divieto di cui all'articolo 192, comma 1°, al di fuori delle condizioni stabilite per il deposito temporaneo ex art. 183 comma 1° lett. bb) nr.2) e per mancato rispetto delle condizioni e procedure di cui agli artt. 4 e 21 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo” – Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti e non come rifiuti, la cui responsabilità è stata ravvisata a carico del sig.:

CASO: ABBANDONO DI EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO

considerato che gli accertamenti della Polizia giudiziaria hanno riguardato l'ipotesi di reato per violazione all'art 256 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 parte quarta, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in Materia Ambientale" – Parte IV artt. 192 e 256 comma 2 abbandono/deposito incontrollato rifiuti; Per avere illecitamente, in maniera ripetuta, abbandonato rifiuti – effluenti di allevamento allo stato solido palabile, liquami e relativi liquidi di sgrondo anche con trasporto mediante ruscellamento naturale , sul suolo in area a tutela paesaggistica, a meno di 150 metri dalla sponda, sulla sponda ed in alveo di acqua pubblica,

campioni eseguiti in data 17.02.2017, in cui è riportato che *"non si evidenziano sostanziali differenze di concentrazione dei parametri analizzati, salvo l'aumento della concentrazione per il parametro fosforo nel terreno a metà scarpata"*.

CASO: DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI IRREGOLARE E EMISSIONE IN ATMOSFERA PRIVA DI AUTORIZZAZIONE

- Art.192 c.1 del d.lgs. 152/06 (divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo) sanzionato dall' art. 256 c.2 del medesimo decreto, **per aver abbandonato o depositato in modo incontrollato rifiuti speciali in qualità di titolare di impresa ed in particolare per aver depositato in modo incontrollato nel piazzale retrostante al civico n.92, rifiuti costituiti da residui di sabbiature, parti di motori ed altri rottami ferrosi.**
- Art. 269 c.1 del d.lgs. 152/06 sanzionato dall' art. 279 c.1 del medesimo decreto, **per aver esercito attività che produce emissioni presso il proprio stabilimento, in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera.**

CASO: DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI E EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO

Presso l'area venivano accertati i seguenti rifiuti:

1) due cumuli di rifiuti speciali non pericolosi rispettivamente:

- uno di circa 70 mc di materiale miscelato consistente in reti per fieno e film per insilaggio (CER: 020104), ferro (codice CER 020110) pneumatici fuori uso (codice CER 160103);

- uno di circa 65 mc consistente in film per insilaggio (CER: 020104),

2) percolato di effluente zootecnico (CER: 020106),

3) contenitori di plastica bonificati (CER 150102),

4) veniva accertata una condotta sul canale raschiatore del letame dove confluiva il percolato;

CASO: SUPERAMENTO LIMITI EMISSIONE IN ATMOSFERA

Per aver superato il limite di emissione relativo al parametro
“Composti inorganici del cloro (sotto forma di gas e vapori espressi
come HCl)”

ELEMENTI COMUNI RISPETTO ALL'IMPATTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE

- Effetti reversibili conseguenti alla regolarizzazione derivante dalla prescrizione
- Impossibile permanenza di variazioni misurabili “negative” della qualità dello stato dell'ambiente interessato dall'irregolarità
- Irragionevole permanenza di variazioni misurabili “negative” della qualità dello stato dell'ambiente interessato dall'irregolarità

ELEMENTI COMUNI RISPETTO ALL'IMPATTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE

- Ragionevole irrilevanza rispetto all'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 452 bis C.P. (inquinamento ambientale)

“compromissione o deterioramento significativi e misurabili dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria o dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica”

ELEMENTI COMUNI RISPETTO ALL'IMPATTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE

- Ragionevole irrilevanza rispetto all'avvio di procedure delle azioni risarcitorie previste dalla parte VI del D.Lgs. 152/2006

“è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”

POSSIBILI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'ASSENZA DI DANNO O DI PERICOLO DI DANNO NELLA PROCEDURA ESTINTIVA DEI REATI AMBIENTALI

- Reversibilità degli effetti ambientali
- Irrilevanza degli effetti ambientali
- Brevità dei tempi per la rimozione degli effetti del comportamento illecito (tempi coerenti con la tempistica prevista dal procedimento art. 318 bis)
- Possibilità del ripristino dello stato dei luoghi

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!